



Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

D.L. 137/2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" (RISTORI) convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176

TITOLO I

Sostegno alle imprese e all'economia

Art. 1 (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

Si riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA "attiva" e svolgono come attività "prevalente" una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO (**Allegato 1**):

49.32.10 - Trasporto con taxi (100,00%)

49.32.20 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (100,00%)

49.39.01 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano (200,00%)

522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA (100,00%)

55.10.00 - Alberghi (150,00%)

55.20.10 - Villaggi turistici (150,00%)

55.20.20 - Ostelli della gioventù (150,00%)

55.20.30 - Rifugi di montagna (150,00%)

55.20.40 - Colonie marine e montane (150,00%)

55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (150,00%)

55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (150,00%)

55.30.00 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (150,00%)

55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (150,00%)

56.10.11 - Ristorazione con somministrazione (200,00%)

56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (200,00%)

56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie (150,00%)

56.10.41 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti (150,00%)

56.10.42 - Ristorazione ambulante (200,00%)

56.10.50 - Ristorazione su treni e navi (200,00%)

56.21.00 - Catering per eventi, banqueting (200,00%)

56.30.00 - Bar e altri esercizi simili senza cucina (150,00%)

59.13.00 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (200,00%)

59.14.00 - Attività di proiezione cinematografica (200,00%)

74.90.94 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport (200,00%)

77.39.94 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (200,00%)

79.90.11 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento (200,00%)

79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca (200,00%)

79.90.20 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (200,00%)





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

<p>82.30.00 - Organizzazione di convegni e fiere (200,00%) 85.52.09 - Altra formazione culturale (200,00%) 90.01.01 - Attività nel campo della recitazione (200,00%) 90.01.09 - Altre rappresentazioni artistiche (200,00%) 90.02.01 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (200,00%) 90.02.09 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (200,00%) 90.03.09 - Altre creazioni artistiche e letterarie (200,00%) 90.04.00 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (200%) 92.00.09 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse(200,00%) 93.11.10 - Gestione di stadi (200,00%) 93.11.20 - Gestione di piscine (200,00%) 93.11.30 - Gestione di impianti sportivi polivalenti (200,00%) 93.11.90 - Gestione di altri impianti sportivi nca (200,00%) 93.12.00 - Attività di club sportivi (200,00%) 93.13.00 - Gestione di palestre (200,00%) 93.19.10 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi (200,00%) 93.19.99 - Altre attività sportive nca (200,00%) 93.21.00 - Parchi di divertimento e parchi tematici (200,00%) 93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili (400,00%) 93.29.30 - Sale giochi e biliardi (200,00%) 93.29.90 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (200,00%) 94.99.20 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (200,00%) 94.99.90 - Attività di altre organizzazioni associative nca (200,00%) 96.04.10 - Servizi di centri per il benessere fisico (200,00%) 96.04.20 - Stabilimenti termali (200,00%) 96.09.05 - Organizzazione di feste e cerimonie (200,00%) 493909 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (100,00%) 503000 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne inclusi i trasporti lagunari (100,00%) 619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point (50,00%) 742011 - Attività di fotoreporter (100,00%) 742019 - Altre attività di riprese fotografiche (100,00%) 855100 - Corsi sportivi e ricreativi (200,00%) 855201 - Corsi di danza (100,00%) 920002 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (100,00%) 960110 - Attività delle lavanderie industriali (100,00%) 477835 - Commercio al dettaglio di bomboniere (100,00%) 522130 - Gestione di stazioni per autobus (100,00%) 931992 - Attività delle guide alpine (200,00%) 743000 - Traduzione e interpretariato (100,00%) 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (50,00%) 910100 - Attività di biblioteche ed archivi (200,00%)</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

910200 - Attività di musei (200,00%)
910300 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili (200,00%)
910400 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali (200,00%)
205102 - Fabbricazione di articoli esplosivi (100,00%).

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi).

Spetta altresì in assenza dei requisiti di fatturato ai medesimi soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Per i soggetti che hanno già beneficiato dell'analogo contributo di cui all'art. 25 del D.L. 34/2020 (Rilancio) il contributo è corrisposto in automatico dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Per i soggetti che non ne hanno già beneficiato, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020. **Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.**

L'ammontare del contributo è determinato, a seconda dei casi:

- a) come quota del contributo già erogato;
- b) come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 25 del D.L. 34/2020.

Le predette quote sono differenziate per settore economico secondo le percentuali indicate di fianco a ciascun codice ATECO.

In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000,00, con un minimo di 1000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 (Gelaterie e pasticcerie), 561041 (Gelaterie e pasticcerie ambulanti), 563000 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) e 551000 (Alberghi), con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale "Rosse", individuate con le Ordinanze del Ministro della salute, il contributo a fondo





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p><u>perduto è aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata di fianco ai rispettivi codici ATECO.</u></p> <p><u>Il contributo a fondo perduto è altresì riconosciuto, nell'anno 2021 e nella misura ridotta del 30%, agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle misure restrittive di cui al DPCM 3 novembre 2020.</u></p> <p>Anche in questi casi, il contributo è erogato dall'Agenzia delle Entrate previa presentazione di apposita istanza.</p>
<p>Art. 1-bis (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020)</p>	<p>Si riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA "attiva", hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale "Rosse" individuate con Ordinanze del Ministro della salute e svolgono come attività "prevalente" una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO (Allegato 2):</p> <ul style="list-style-type: none">47.19.10 - Grandi magazzini (200%)47.19.90 - Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari (200%)47.51.10 - Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa (200%)47.51.20 - Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria (200%)47.53.11 - Commercio al dettaglio di tende e tendine (200%)47.53.12 - Commercio al dettaglio di tappeti (200%)47.53.20 - Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti in moquette e linoleum (200%)47.54.00 - Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati (200%)47.64.20 - Commercio al dettaglio di natanti e accessori (200%)47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori (200%)47.78.34 - Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori (200%)47.59.10 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa (200%)47.59.20 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame (200%)47.59.40 - Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico (200%)47.59.60 - Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti (200%)47.59.91 - Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico (200%)47.59.99 - Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca (200%)47.63.00 - Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati (200%)47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti (200%)47.71.40 - Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle (200%)47.71.50 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte (200%)





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

<p>47.72.20 - Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio (200%) 47.77.00 - Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria (200%) 47.78.10 - Commercio al dettaglio di mobili per ufficio (200%) 47.78.31 - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, incluse le gallerie d'arte (200%) 47.78.32 - Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato (200%) 47.78.33 - Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi (200%) 47.78.35 - Commercio al dettaglio di bomboniere (200%) 47.78.36 - Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria, inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria (200%) 47.78.37 - Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti (200%) 47.78.50 - Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari (200%) 47.78.91 - Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo (200%) 47.78.92 - Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio, esclusi quelli in carta e cartone (200%) 47.78.94 - Commercio al dettaglio di articoli per adulti (200%) 47.78.99 - Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca (200%) 47.79.10 - Commercio al dettaglio di libri di seconda mano (200%) 47.79.20 - Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato (200%) 47.79.30 - Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati (200%) 47.79.40 - Case d'asta al dettaglio, escluse aste via internet (200%) 47.81.01 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli (200%) 47.81.02 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici (200%) 47.81.03 - Commercio al dettaglio ambulante di carne (200%) 47.81.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca (200%) 47.82.01 - Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento (200%) 47.82.02 - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie (200%) 47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti (200%) 47.89.02 - Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio (200%) 47.89.03 - Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso (200%) 47.89.04 - Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria (200%) 47.89.05 - Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico (200%) 47.89.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca (200%) 47.99.10 - Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita porta a porta (200%) 96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza (200%)</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>96.02.03 - Servizi di manicure e pedicure (200%) 96.09.02 - Attività di tatuaggio e piercing (200%) 96.09.03 - Agenzie matrimoniali e d'incontro (200%) 96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia, esclusi i servizi veterinari (200%) 96.09.09 - Altre attività di servizi per la persona nca (200%).</p> <p>Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.</p>
<p>Art. 1-ter (Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche)</p>	<p>Si dispone l'estensione delle disposizioni di cui all'art. 1 anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA "attiva" e svolgono come attività "prevalente" una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO (Allegato 4):</p> <p>461201 - Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti (100%) 461403 - Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio (100%) 461501 - Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche (100%) 461503 - Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro, ecc. (100%) 461505 - Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili (100%) 461506 - Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta (100%) 461507 - Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta (100%) 461601 - Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento (100%) 461602 - Agenti e rappresentanti di pellicce (100%) 461603 - Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento, incluse merceria e passamaneria (100%) 461604 - Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima (100%) 461605 - Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori (100%) 461606 - Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio (100%) 461607 - Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi (100%) 461608 - Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle (100%) 461609 - Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle (100%) 461701 - Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e Surgelati (100%) 461702 - Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi (100%)</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>461703 - Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi (100%) 461704 - Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari (100%) 461705 - Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari (100%) 461706 - Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi (100%) 461707 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari, incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici; tabacco (100%) 461708 - Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco (100%) 461709 - Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco (100%) 461822 - Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici (100%) 461892 - Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria (100%) 461893 - Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi (100%) 461896 - Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria (100%) 461897 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca, inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari (100%) 461901 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno (100%) 461902 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno (100%) 461903 - Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno (100%).</p>
Art. 1-quater (Fondo perequativo)	<p>Si istituisce, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un Fondo finalizzato a realizzare la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali, da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti <u>abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive e che registrino una significativa perdita di fatturato.</u></p> <p><u>In particolare, si prevede che a beneficio di tali soggetti possa essere previsto l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base di parametri da individuarsi con DPCM adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e del Ministro dello Sviluppo Economico.</u></p>
Art. 1-quinquies (Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale)	<p>Si modifica l'art. 1 del D.L. 33/2020 al fine di prevedere che l'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello o scenario di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, comporta l'applicazione delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore per un ulteriore periodo di 14 giorni, salvo che la Cabina di regia istituita dal Ministro della Salute ritenga congruo un periodo inferiore.</p>
Art. 1-septies (Imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati)	<p>Si sostituisce l'art. 14 del D.lgs. 276/2003 con il seguente:</p> <p>«Art. 14 (Cooperative sociali, imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati)</p> <p><i>1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto</i></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.

2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:

- a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;*
- b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale; l'individuazione dei disabili è curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;*
- c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale;*
- d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali e dalle imprese sociali;*
- e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali e delle imprese sociali;*
- f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13, di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;*
- g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.*

3. Qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali, realizzato ai sensi dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base all'esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge, cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale e nell'impresa sociale è verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68».



<p>Art. 5 (Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura)</p>	<p>Si dispone:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'incremento del "Fondo" di cui all'art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (Cura Italia) destinato a sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo;- l'incremento del Fondo di cui agli artt. 182 e 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (Rilancio) rispettivamente destinati a sostenere: agenzie di viaggio, tour operator, guide e accompagnatori turistici; librerie, filiera dell'editoria compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché musei e altri istituti e luoghi della cultura. <p>Si estendono <u>per i soli titoli relativi agli spettacoli dal vivo</u> le disposizioni in materia di rimborso di cui all'art. 88, co. 1 e 2 del D.L. 18/2020 a decorrere dal 25 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021.</p> <p>Si modifica il primo comma dell'art. 7 (Misure urgenti per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore) del D.L. 91/2013 al fine di consentire l'accesso al credito d'imposta ivi previsto (30% dei costi sostenuti per l'attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali) alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo «esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura» (e non più dal 1° gennaio 2012), «fino all'importo massimo di 800.000 euro» (e non più 200.000) nei tre anni d'imposta.</p> <p>Si abroga altresì il quarto comma che subordinava l'accesso al credito d'imposta al rispetto del regime "de minimis" e alla condizione di non essere imprese controllate da parte di un editore di servizi media audiovisivi.</p> <p>Si estende la possibilità di richiedere il "Bonus Vacanze" (una tantum) per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast di cui all'art. 176 del D.L. 34/2020 (Rilancio), <u>prevedendone l'utilizzabilità fino al 30 giugno 2021 per domande presentate entro il 31 dicembre 2020.</u></p> <p>Si prevede altresì l'estensione all'anno di contribuzione 2021 e anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020, le disposizioni in favore dell'editoria di cui all'art. 95, commi 3 e 5 del D.L. 104/2020 (Agosto).</p>
<p>Art. 6-bis (Misure urgenti per il sostegno dei settori del turismo e della cultura e per l'internazionalizzazione)</p>	<p>Si dispone, per l'anno 2021, l'incremento del "Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo" di cui all'art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (Cura Italia) e, per l'anno 2020, l'incremento del "Fondo per le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00" di cui all'art. 182, co. 1, del D.L. 34/2020 (Rilancio).</p>



	<p>Si dispone, per gli anni 2020 e 2021, l'incremento del <i>"Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali"</i> di cui all'art. 182, co. 2, del D.L. 34/2020 (Rilancio).</p> <p>Con riferimento ai settori del turismo e della cultura ed in relazione ai contributi di cui: agli artt. 72 (co. 1) e 89 del D.L. 18/2020, agli artt. 182 (co. 1) e 183 (co. 2) del D.L. 34/2020, nonché all'arti. 91 (co. 3) del D.L. 104/2020, si dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che i suddetti contributi non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi; - che i DURC in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021. <p>Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e per l'anno 2021, un <i>"Fondo per il ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, situati nei territori dei comuni anche aderenti all'Associazione nazionale città delle Grotte"</i>.</p> <p>Le modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse agli enti gestori dei siti saranno stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 60 giorni dal 25 dicembre 2020.</p>
<p>Art. 7 (Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)</p>	<p>SOPPRESSO.</p>
<p>Art. 8 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)</p>	<p>Alle imprese operanti nei settori identificati dai codici ATECO di cui all'art. 1 - indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta 2019 - si riconosce <u>il credito d'imposta di cui all'art. 28 del D.L. 34/2020 (Rilancio) con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.</u></p>
<p>Art. 8-bis (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020)</p>	<p>Si riconosce il medesimo credito d'imposta di cui all'articolo precedente alle imprese operanti nei settori identificati dai codici ATECO di cui all'art. 1-bis <u>nonché dai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR) che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale "Rosse" individuate con le ordinanze del Ministro della salute.</u></p>
<p>Art. 8-ter (Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)</p>	<p>Si istituisce, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un <u>Fondo finalizzato a ridurre la spesa sostenuta dai titolari delle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli Allegati 1, 2, 3 e 4, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema».</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Art. 9 (Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1)	<u>In relazione agli immobili (e alle relative pertinenze) in cui si esercitano le attività identificate dai codici ATECO presi in considerazione dall'art. 1 e a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, si dispone l'abolizione del versamento anche della seconda rata dell'IMU, in scadenza il 16 dicembre 2020, in aggiunta a quella già stabilita per la prima rata dall'art. 78 del D.L. 104/2020.</u>
Art. 9-bis (Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2)	<u>In relazione agli immobili (e alle relative pertinenze) in cui si esercitano le attività identificate dai codici ATECO presi in considerazione dall'art. 1-bis e a condizione che gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale "Rosse", individuate, alla data del 26 novembre 2020, con ordinanze del Ministro della salute e i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, si dispone l'abolizione del versamento anche della seconda rata dell'IMU, in scadenza il 16 dicembre 2020, in aggiunta a quella già stabilita per la prima rata dall'art. 78 del D.L. 104/2020.</u>
Art. 9-ter (Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio)	<p>Si dispone la proroga dell'esenzione della COSAP e della TOSAP per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 in favore dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già esonerati, ai sensi dell'art. 181, commi 1 e 1-bis, del D.L. 34/2020 (Rilancio) dal 1° maggio 2020 e il 31 dicembre 2020.</p> <p>Si dispone, altresì, che a far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposta di bollo.- la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) non è subordinata alle autorizzazioni previste dagli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio con disapplicazione del termine temporale di 180 giorni per la rimozione.
Art. 9-quater (Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali)	<p><u>Per l'anno 2021, si riconosce al locatore che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020 di immobili ad uso abitativo ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.</u></p> <p>Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate <u>la rinegoziazione del canone di locazione</u> e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.</p> <p>Le modalità applicative e la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate saranno individuate <u>con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro 60 giorni dal 25 dicembre 2020.</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Art. 9-quinquies (Estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale)	<p>Si estende la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta 2020 già prevista dall'art. 98 (co. 1), del D.L. 104/2020 (Agosto) <u>indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale:</u></p> <p>- operanti nei settori economici riferiti ai codici ATECO presi in considerazione dagli artt. 1 e 1-bis, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale "Rosse" individuate con le ordinanze del Ministro della salute</p> <p>ovvero</p> <p>- esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale "Rosse" individuate con le ordinanze del Ministro della salute.</p>
Art. 10 (Proroga del termine per la presentazione del modello 770)	Si dispone la proroga al 10 dicembre 2020 del termine per la presentazione del Modello 770 da parte dei sostituti d'imposta relativa all'anno 2019.
Art. 10-bis (Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19)	Si dispone che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, <u>non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.</u>

TITOLO II Disposizioni in materia di lavoro

Art. 12 (Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)	<p>Ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 <u>si riconosce la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga (artt. da 19 a 22-quinquies, D.L. 18/2020) per una durata massima di 6 settimane <u>collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.</u></u></p> <p>Si chiarisce che i periodi di integrazione già richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 1 del D.L. 104/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati alle predette 6 settimane.</p> <p><u>Le 6 settimane sono riconosciute:</u></p> <p>- ai datori di lavoro ai quali sia stato già <u>"interamente autorizzato"</u> l'ulteriore periodo di 9 settimane di cui all'art. 1, co. 2, del D.L. 104/2020, decorso il periodo autorizzato;</p>
--	---





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

- ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020 che ha disposto la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive.

Si richiede comunque il versamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Non si richiede il contributo addizionale ai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, ai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019 e ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di novembre 2020.

Ai datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo) che non richiedono i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per le 6 settimane (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruita nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Ai datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 3, del D.L. 104/2020, si riconosce comunque la possibilità di rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale.

Si preclude, fino al 31 gennaio 2021, l'avvio delle procedure di mobilità, di licenziamento per esigenze tecnico-produttive ed organizzative, nonché di riduzione del personale (artt. 4, 5 e 24, Legge 223/1991) con conseguente



	<p>sospensione, fino alla stessa data, delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 e fatte comunque salve le ipotesi in cui il personale interessato sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto.</p> <p><u>Sempre fino al 31 gennaio 2021 e indipendentemente dal numero dei dipendenti, si preclude al datore di lavoro la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e, conseguentemente, si dispone la sospensione delle procedure in corso.</u></p> <p>Le preclusioni e le sospensioni non si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none">- ai licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa o conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;- ai casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa;- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (a cui è comunque riconosciuta la NASpI);- ai licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione (nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso). <p><u>Si riconosce infine, per l'anno 2021 e un periodo massimo di 12 mesi, il contributo di cui all'art. 1, co. 220, della Legge 205/2017 (a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute) alle cooperative sociali di cui alla Legge 381/1991, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021, delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio.</u></p>
<p>Art. 13 (Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)</p>	<p><u>Ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all'art. 1, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.</u></p> <p>I dati identificativi dei beneficiari verranno comunicati, a cura dall'Agenzia delle Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentirne il riconoscimento ai fini della sospensione.</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>I <u>pagamenti</u> dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi <u>dovranno comunque essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.</u></p> <p>Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.</p>
Art. 13-bis (Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2)	<p><u>La medesima sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo precedente si applica altresì:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO di cui all'art. 1;- in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale "Rosse" individuate con le ordinanze del Ministro della salute appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO richiamati in relazione al contributo a fondo perduto di cui all'art. 1-bis.
Art. 13-ter (Sospensione dei versamenti tributari)	<p>Si dispone la <u>sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020</u> relativi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta;b) ai versamenti relativi all'IVA. <p>La sospensione si applica:</p> <ul style="list-style-type: none">- ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale,- ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale "Rosse";- ai soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO di cui all'art. 1-bis, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale "Rosse" individuate con le ordinanze del Ministro della salute. <p><u>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.</u></p>
Art. 13-quater (Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre)	<p>Si dispone la <u>sospensione dei termini che scadono nel mese di dicembre 2020</u> relativi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta;



	<p>b) ai versamenti relativi all'IVA;</p> <p>c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.</p> <p>La sospensione si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.</p> <p>Si dispone la medesima sospensione anche:</p> <ul style="list-style-type: none">- per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019;- ai soggetti che, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, esercitano:<ul style="list-style-type: none">• le attività economiche sospese ai sensi del DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;• ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale "Rosse" individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute;• ai soggetti operanti nei settori economici riferiti ai codici ATECO di cui all'art. 1-bis, ovvero esercenti l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale "Rosse" individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute. <p><u>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.</u></p>
<p>Art. 13-quinquies (Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP)</p>	<p>Si dispone <u>la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta 2020</u> in favore:</p> <ul style="list-style-type: none">- dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>d'imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;</p> <p>- ai soggetti che, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, svolgono attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO di cui agli artt. 1 e 1-bis, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale "Rosse" individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute</p> <p>- agli esercenti i servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale "Rosse" individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute.</p> <p><u>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021.</u></p>
Art. 13-septies (Proroga del termine per le definizioni agevolate)	<p>Si proroga dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate relative ad alcuni istituti di pace fiscale, ovvero di definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei debiti tributari.</p> <p>Si riproduce il contenuto dell'art. 4 del D.L. 157/2020 (Ristori Quater) abrogato.</p>
Art. 13-octies (Proroga dell'accesso al cosiddetto Fondo Gasparrini)	<p>Si modifica l'art. 12 del D.L. 23/2020 per estendere, in via eccezionale, a <u>24 mesi dal 9 aprile 2020 l'accesso ai benefici del "Fondo solidarietà mutui prima casa"</u> (Fondo Gasparrini) anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno, <u>nonché per portare dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine di avvio della sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo.</u></p>
Art. 13-decies (Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione)	<p>Si modifica l'art. 19 del DPR 602/1973 in materia di rateizzazione dei pagamenti delle somme affidate agli agenti della riscossione per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2021.</p> <p>Si riproduce il contenuto dell'art. 7 del D.L. 157/2020 (Ristori Quater), abrogato.</p>
Art. 13-quaterdecies (Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)	<p>Si istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il <u>"Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore"</u>, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, <u>per interventi in favore delle OdV e della ApS iscritte nei registri nazionali, regionali e/o delle province autonome, nonché delle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe.</u></p> <p>I criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e le Province autonome saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente.</p> <p>I contributi rivenienti dal Fondo non saranno cumulabili con i contributi previsti dagli artt. 1 e 3.</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Art. 15 (Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo)	<p>Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, già beneficiari dell'indennità di 1000 euro di cui all'art. 9 del D.L. 104/2020 si riconosce l'erogazione di una ulteriore indennità "una tantum".</p> <p>Si riconosce la medesima indennità di 1000 euro:</p> <ul style="list-style-type: none">- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo (sempre che non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente o NASPI al 29 ottobre 2020);- ad altre categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e rispettino le condizioni previste dalla norma (lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali; ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo); <p>Le nuove indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con il REM, non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS, previa domanda da presentare entro il 30 novembre 2020.</p> <p>Decorsi 15 giorni dal 29 ottobre 2020 si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui all'art. 9 del D.L. 104/2020.</p>
Art. 15-bis (Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e per gli incaricati alle vendite nonché disposizioni per promuovere l'occupazione giovanile)	<p>Si prevede l'erogazione di una ulteriore indennità "una tantum" di 1.000 euro ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo precedente prendendo a riferimento, per le diverse casistiche, il periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 da richiedere entro il 15 dicembre 2020.</p> <p><u>Si riconosce ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, uno sgravio contributivo del 100% per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore stipulati nell'anno 2021, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.</u></p>
Art. 16 (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)	<p><u>Alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione quindi</u></p>



	<p>dei premi e contributi dovuti all'INAIL) <u>per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.</u></p> <p>Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.</p>
<p>Art. 16-bis (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 3)</p>	<p><u>Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo precedente è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020 a condizione che gli stessi svolgano le attività identificate dai seguenti codici ATECO (Allegato 3):</u></p> <p>01.xx.xx - Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi; 02.xx.xx - Silvicultura e utilizzo di aree forestali; 03.xx.xx - Pesca e acquacoltura; 11.02.10 - Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.; 11.02.20 - Produzione di vino spumante e altri vini speciali; 11.05.00 - Produzione di birra; 46.21.22 - Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina; 46.22.00 - Commercio all'ingrosso di fiori e piante; 47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante; 47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; 55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole; 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole; 81.30.00 - Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole; 82.99.30 - Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche.</p>
<p>Art. 16-ter (Quarta gamma)</p>	<p>Si sostituisce l'art. 58-bis del D.L. 104/2020 che viene ora rubricato <i>"Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta"</i>.</p> <p>In questo modo si riconosce alle <u>OP ortofrutticole riconosciute ed alle loro associazioni un contributo</u> per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel 2020 rispetto al 2019 in relazione alla raccolta prima della maturazione o alla mancata raccolta <u>sia dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma (Legge 77/2011) sia di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta (freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo).</u></p> <p><u>Le OP interessate e le loro associazioni saranno tenute a ripartire il contributo tra i propri soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito, secondo le modalità di attuazione della misura da stabilirsi con successivo decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali da emanarsi entro 30 giorni dal 9 novembre 2020.</u></p> <p>Si riproduce il testo dell'art. 22 del D.L. 149/2020 (Ristori Bis) abrogato.</p>



TITOLO III	
Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti	
Art. 19-ter (Prestazioni acquistate dal Servizio sanitario nazionale da privati accreditati)	<p>Si modifica l'art. 4 (Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19) del D.L. 34/2020 (Rilancio) aggiungendo, dopo il comma 5, i commi 5-bis e 5-ter al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consentire alle Regioni e alle Province autonome che, in funzione dell'andamento dell'emergenza Covid, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie, il riconoscimento "alle strutture private accreditate" destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, e fino a un massimo del 90% del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti stipulati, tenendo conto sia delle attività ordinarie erogate e rendicontate nel corso del 2020 sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90% del budget, di un "contributo una tantum" legato all'emergenza in corso a "ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura" che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale o provinciale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati. - per estendere tale riconoscimento anche "agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria" con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. <p style="color: red;">Si riproduce il testo dell'art. 9 del D.L. 149/2020 (Ristori Bis) abrogato.</p>
Art. 19-novies (Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali)	<p>Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021 <u>per agevolare l'acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) e di altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio, da parte delle residenze sanitarie assistenziali (RSA), delle case di riposo, dei centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da Enti del Terzo settore accreditati, e delle altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.</u></p> <p>I criteri di riparto del fondo saranno definiti con decreto del Ministero della salute da adottare entro 30 giorni dal 25 dicembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente.</p>
Art. 21 (Misure per la didattica digitale integrata)	<p>Si incrementa, per l'anno 2020, la dotazione del "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" (art. 1, co. 62, Legge 107/2015) per consentire l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete, consentendo alle istituzioni scolastiche di provvedere agli acquisti tramite convenzioni-quadro o al MePA e, ove non possibile, anche in deroga al Codice dei contratti pubblici.</p>



<p>Art. 22 (Scuole e misure per la famiglia)</p>	<p>Si modifica il comma 1 dell'art. 21-bis (Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici) del D.L. 104/2020 al fine di estendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il "Lavoro Agile", per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di anni "sedici", disposta a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico o nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici; - il congedo straordinario indennizzato all'ipotesi della "sospensione dell'attività didattica" in presenza del figlio convivente minore di anni 14 (in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, ai genitori non si riconosce alcuna indennità o contribuzione figurativa, fermo restando il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro).
<p>Art. 22-bis (Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado)</p>	<p>Si riconosce alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle secondarie di primo grado, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal DPCM 3 novembre 2020, limitatamente alle aree del territorio nazionale "Rosse" individuate con ordinanze del Ministro della salute, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.</p> <p>Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.</p> <p>Il medesimo beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità (art. 4, co. 1, Legge 104/1992) iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.</p>
<p>Art. 31-duodecies (Utilizzo dei materiali legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua)</p>	<p>Si dispone che il materiale e i residui legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua realizzati in base a progetti autorizzati dagli enti pubblici preposti, contenenti l'indicazione topografica e la stima dei materiali ritirati, rispondono ai criteri della tracciabilità e rintracciabilità di cui al Decreto MiPAAF 2 marzo 2010 e sono conseguentemente considerati «<i>biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali</i>» ai sensi dell'art. 2 del suddetto decreto nonché inclusi nella Tabella B del medesimo decreto.</p>

VISITA IL NOSTRO SITO



SEGUICI SU INSTAGRAM



E SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE

